

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1960

(48<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie » (369) (D'iniziativa del senatore Menghi) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 766, 767, 768
FORFUNATI . . . . .	767
OLIVA . . . . .	767
PARRI . . . . .	767
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	767, 768
RUGGERI . . . . .	768
TRABUCCHI, relatore . . . . .	766, 767, 768

« Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo stesso allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644, e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749 » (721) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	765, 766
TRABUCCHI, ff. relatore . . . . .	766

La seduta è aperta alle ore 12,10.

Sono presenti i senatori: Bertone, Bosco, Cenini, Conti, Fortunati, Franza, Gallotti

Balboni Luisa, Minio, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

Intervengono il Sottosegretario di Stato per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo stesso allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644, e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749 » (721).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo stesso allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giu-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

48ª SEDUTA (19 gennaio 1960)

gno 1913, n. 644 e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749 ».

«Dichiaro aperta la discussione generale.

«Data l'assenza del relatore, senatore Micara, assenza dovuta ai suoi incarichi presso le delegazioni europee, se non si fanno osservazioni, pregherei il senatore Trabucchi di voler riferire in sua vece su questo provvedimento.

**TRABUCCHI, f. f. relatore.** Onorevoli colleghi, non occorrono certo molte parole per illustrare questo semplicissimo provvedimento.

Esso autorizza, in sostanza, a rimborsare al Fondo massa del Corpo delle guardie di finanza, in una unica soluzione, data la modestia dell'importo, la somma che il Fondo in questione fu autorizzato ad anticipare allo Stato per la costruzione della caserma « Piave » in Roma per l'importo complessivo di lire 4.500.000 e ciò in analogia a quanto fatto in altra occasione.

Non mi rimane, pertanto, che raccomandare agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge in discussione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla lettura e alla votazione degli articoli.

#### Art. 1.

È autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo massa medesimo allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644, e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749, per la costruzione di una caserma per la Guardia di finanza in Roma.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.623.000,

in cifra tonda, alla data del 1º luglio 1959, sarà fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie » (369).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Menghi: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**TRABUCCHI, relatore.** Come i colleghi ricorderanno la legge 15 febbraio 1949, n. 33, prevedeva all'articolo 3 un regime di privilegio per le assegnazioni ai soci di società cooperative agricole ed edilizie. Tale regime di privilegio era limitato però ad un valore di 5 milioni per ciascun socio; in quel periodo tale disposizione rappresentava una notevole agevolazione in quanto vi potevano rientrare appartamenti e terreni di un certo rilievo.

Ora il processo di svalutazione del potere di acquisto della moneta ha reso troppo basso tale limite ed in conseguenza il senatore Menghi propone di elevare il limite stesso a 10 milioni cioè al valore medio attuale di un appartamento, con una maggiorazione del 20 per cento per le assegnazioni da effettuare in centri urbani capoluoghi di provincia, nei quali come è noto, in conseguenza della scarsità degli alloggi, il costo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

48ª SEDUTA (19 gennaio 1960)

degli appartamenti è notevolmente superiore.

L'onorevole Commissione è libera di giudicare l'opportunità o meno di elevare il limite in questione. A mio avviso tale necessità si presenta quanto meno nei riguardi delle cooperative edilizie; bisognerebbe però ricorrere forse ad una soluzione intermedia.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, in linea di massima, è favorevole al disegno di legge, pur essendo d'accordo con il relatore sulla necessità di apportare alcuni emendamenti di carattere formale ai singoli articoli; emendamenti tendenti più che altro a facilitarne l'interpretazione. Circa il limite di dieci milioni non ha nulla da eccepire: su questo si rimette tuttavia al giudizio della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il limite di lire 5 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio da parte di società cooperative agricole ed edilizie dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è elevato a lire 10 milioni ».

« Quando si tratta di assegnazioni di case site in centri urbani capoluoghi di provincia il limite di valore di cui al comma precedente è elevato del 20 per cento ».

T R A B U C C H I , *relatore*. Io vorrei presentare un emendamento tendente a sostituire le parole: « dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949,

n. 33 », con le altre: « in possesso dei prescritti requisiti ».

Inoltre riterrai più opportuno ridurre il limite delle assegnazioni di dieci e dodici milioni, stabilite dall'articolo, rispettivamente ad otto e dieci milioni. Oggi una casa del valore di dieci milioni, anche in un centro urbano come Roma, è una casa notevole, di almeno cinque vani.

F O R T U N A T I . Io proporrei di stabilire un unico limite di assegnazione nella cifra di dieci milioni.

T R A B U C C H I , *relatore*. In tal caso si potrebbe sopprimere il capoverso riguardante i centri urbani capoluoghi di provincia.

O L I V A . Esistono capoluoghi in forte espansione edilizia, nei pressi delle grandi città, dove una somma del genere è tutt'altro che sufficiente.

T R A B U C C H I , *relatore*. Il limite di assegnazione di dieci milioni mi sembra il più adeguato, in ambo i casi. Circa i centri urbani ho già espresso la mia opinione; quanto alle cooperative dei centri agricoli, sono convinto che nei dieci milioni rientrano comodamente anche sei o sette ettari di terreno il che rappresenta una discreta misura.

P R E S I D E N T E . I terreni agricoli, oggi, valgono meno che nel 1949.

P A R R I . Io propenderei per due assegnazioni distinte di otto e dieci milioni.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta la proposta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo nel seguente testo proposto dal relatore e accettato dal Governo:

« Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è sostituito dal seguente:

“ Il limite di lire 5 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio da parte di società cooperative agricole ed edilizie in possesso dei prescritti requisiti, è elevato a lire 10 milioni ” ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Resta ferma la riduzione al quarto della imposta ipotecaria per gli atti di assegnazione di case o di fondi rustici, previsti nell'articolo 1.

Resta altresì in vigore il primo comma dell'articolo 14 della legge 15 febbraio 1949, n. 33.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire la dizione dell'articolo di cui ho dato lettura con la seguente:

« Gli atti di assegnazione di fondi rustici o di case a soci di cooperative agricole od edilizie, previsti nel precedente articolo, beneficiano della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria.

Gli atti sopra indicati, già regolarmente registrati ad imposta fissa, non perdono il privilegio qualora il valore accertato, in seguito a procedura di valutazione definitiva dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi la metà del limite massimo di cui al precedente articolo ».

In tal modo veniamo a concedere esenzioni fiscali a persone in grado di acquistare per un valore di dieci milioni!

RUGGERI. Ma i dieci milioni rappresentano unicamente il valore di una proprietà, che viene valutata appunto dieci milioni; un'altra cosa è l'acquistare tale proprietà immediatamente e in contanti, e questo non è contemplato nel nostro caso.

TRABUCCHI, *relatore*. Proporrei di compilare un articolo a parte riguardante gli atti di assegnazione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non ha nulla in contrario. Propone pertanto che l'articolo 2 comprenda soltanto il primo comma dell'articolo testè letto; il secondo comma del proposto articolo 2 potrebbe formare un articolo a parte cioè l'articolo 3.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel seguente testo proposto dal relatore e accettato dal Governo:

« Gli atti di assegnazione di fondi rustici o di case a soci di cooperative agricole od edilizie, previsti nel precedente articolo, beneficiano della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria ».

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo proposto dal relatore diverrà articolo 3, e sarà così formulato:

« Gli atti indicati nell'articolo precedente, già regolarmente registrati ad imposta fissa, non perdono il privilegio qualora il valore accertato, in seguito a procedura di valutazione, definita dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi la metà del limite massimo di cui all'articolo 1 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12,30.*

Dot. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari